

*Dott.ssa Emanuela Castigli*

*Assistente Sociale*

*RSA - Hospice*

*N. OA 4209*

## **DECRETO SICUREZZA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

Il presente scritto illustra quanto emerso nell'ambito della gestione del caso di un paziente extracomunitario (che, d'ora in avanti, sarà nominato come R.S.) ricoverato in una RSA convenzionata, ubicata nel Comune di Roma, ove esercito la professione di Assistente Sociale.

### *Premessa*

Il Sig. R.S., residente in Italia dagli anni '80 con permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, è stato ricoverato in RSA nel 2014 a seguito degli esiti di una grave emorragia cerebrale da cui sono residuati una emiplegia facio-brachio-crurale, afasia, cardiopatia ipertensiva con totale assenza di autonomia nelle attività semplici della vita quotidiana.

Il Sig. R.S., in ragione delle patologie presentate, è stato riconosciuto invalido al 100% con handicap grave e avente diritto alla pensione di invalidità; le spese relative alla sua degenza presso la RSA risultano a totale carico del Comune di Roma, avendo il paziente un Isee Socio Sanitario Residenze pari € 0,00.

### *Permesso di soggiorno per cure mediche*

Nell'Ottobre del 2016, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, considerate le complesse condizioni cliniche del Sig. R.S., l'assenza di un contesto socio – familiare di riferimento adeguato e le sue disagiate condizioni economiche, la Questura di Roma gli ha rilasciato un permesso di soggiorno a fini umanitari avente durata biennale.

Alla data di scadenza del permesso di soggiorno, Ottobre 2018, l'Ufficio Immigrazione mi ha informato che, a seguito della entrata in vigore del *decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, (c.d. Decreto Sicurezza), *convertito in Legge n. 132/18*, il permesso di soggiorno a fini umanitari era stato abolito e che, di conseguenza, al paziente, gravemente invalido, sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno generico "per cure mediche".

Il rilascio del permesso soggiorno per cure mediche ha comportato gravi conseguenze per l'interessato poiché, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, questo tipo di permesso viene rilasciato a coloro che si recano temporaneamente in Italia per sottoporsi a cure mediche specifiche il cui costo è a carico del beneficiario delle cure, con divieto di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale.

Il Sig. R.S., dunque, pur trovandosi in Italia da oltre 30 anni, regolarmente in possesso dei documenti di identità e della tessera sanitaria in corso di validità, non è risultato più iscritto al Sistema Sanitario Regionale, con conseguente perdita del diritto di assegnazione del medico di medicina generale, ad usufruire delle esenzioni per invalidità, della pensione di invalidità, della possibilità stessa di richiedere la compartecipazione comunale alla spesa della retta.

Nonostante io abbia sollecitato la Questura a convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in "residenza elettiva", ponendo in evidenza che, dal punto di vista normativo, il Sig. R.S. non rientra nella categoria dei richiedenti un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche, non ho

ottenuto alcun riscontro. La dirigenza ASL del Distretto territorialmente competente, pur essendo a conoscenza della storia clinica e di vita del paziente, ha rifiutato nettamente di iscriverlo al SSN.

*Risoluzione del caso: Circolare della Regione Lazio R.U. 0061187 del 25/01/2019 recante “assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E: precisazioni a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 132/18”*

La Circolare della Regione Lazio, non recepita tanto dalla Questura quanto dalla ASL, attesta la necessità di distinguere il permesso di soggiorno RILASCIATO PER CURE MEDICHE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL TUI dal permesso di soggiorno rilasciato PER CURE MEDICHE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, LETTERA D-BIS D.LGS 286/98 e attribuisce all'Ufficio Immigrazione il compito di indicare in forma scritta secondo quale di questi due articoli di legge viene rilasciato il permesso di soggiorno.

Qualora, infatti, **il permesso per cure mediche** venga rilasciato ai sensi dell'art. 36 del TUI, è fatto divieto di iscrizione al SSN, mentre, se **viene rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis del D.Lgs 286/98** (che recita: "*condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione , tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o provenienza*") **il paziente deve essere iscritto al SSN.**

Ottenuta la Circolare citata, l'ho inoltrata alla Dirigenza dell'Ufficio ASL competente che ha provveduto ad iscrivere il Sig. R.S. al SSN.

La stessa Circolare è stata inoltrata alla Questura dalla quale, però, non ho avuto alcun riscontro.

### *Conclusione*

La necessità ravvisata dalla Regione Lazio di emettere una Circolare che fornisse precisazioni a seguito della entrata in vigore della L. 132/18 mette in evidenza le problematiche insite nella Legge stessa e nella sua interpretazione, così come la mancata ricezione da parte di Questura ed ASL della Circolare, documento di rilevante importanza, rivela le criticità degli Uffici pubblici deputati ad assistere le persone in condizioni di fragilità.

Si trasmette in allegato la Circolare della Regione Lazio affinché i colleghi possano prenderne visione.

Roma, 29/03/2019

In fede

Dott.ssa Emanuela Castigli  
Assistente Sociale

